



coprirsi - altezza massima prevista per le costruzioni nella zona dal Regolamento Edilizio, ml. 22).

È da notarsi che - come risulta dalla memoria della Ripartizione Tecnica Immobiliare presa a base dalla C. C. I. per il parere di cui sopra - gli Uffici ravvisano la probabilità che, data l'esiguità dell'intervento previsto dall'Amministrazione per un centro di limitata importanza quale Vittorio Veneto, fosse sufficiente avere il permesso di costruire anche per un'altezza inferiore a quella massima sopra indicata.

Il Consiglio di Amministrazione in adunanza del 29 maggio 1958 - presa conoscenza del parere favorevole espresso dalla C. C. I. - "tenuto conto degli arretramenti richiesti e dell'altezza consentita dal Regolamento Edilizio" approvò l'acquisto dell'area in questione per il prezzo di L. 26.000.000=.

Successivamente la Sopraintendenza ai Monumenti del Veneto ha